



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda della Sig.ra Manila DORACI, cittadina albanese, volta a richiedere il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Albania, per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il titolo denominato “CERTIFIKATE SUBJEKTI PRIVAT I FORMIMIT PROFESIONAL PARUKIERI DHE ESTETIKE “ELISA” ME ADMINISTRATORE MIMOZA DIKA ME” corso generale per la professione di parrucchiera ed estetica conseguito dopo un corso di 1580 ore;



VISTA la dichiarazione di valore in loco rilasciata dall'Ambasciata d'Italia di Tirana rilasciata il 13.12.2018 Reg. n. 1244 in cui si dichiara che il documento denominato "CERTIFIKATE SUBJEKTI PRIVAT I FORMIMIT PROFESIONAL PARUKIERI DHE ESTETIKE "ELISA" ME ADMINISTRATORE MIMOZA DIKAME" abilita allo svolgimento della professione di parrucchiere-estetica è riconosciuto dalle autorità albanesi e consente l'esercizio della professione nella Repubblica d'Albania;

VISTO che l'interessata ha documentato di aver lavorato in Italia dal 01.11.2018 al 12.4.2021 (2 anni e 6 mesi circa) svolgendo mansioni di parrucchiere presso imprese del settore dell'acconciatura;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

VISTO che l'amministrazione ha ritenuto i titoli di formazione professionale idonei a consentire in Italia l'esercizio della professione di "acconciatore" di cui alla legge n. 174/2005 ed ha determinato di accogliere al riconoscimento la domanda dell'interessato subordinatamente al superamento di una misura compensativa, come disciplinato dagli artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 206/2007, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda "materie sostanzialmente diverse" cioè materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dall'interessato (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5).

VALUTATO nel caso specifico che sia i corsi che l'esperienza documentati dall'interessata sono infatti rivolti al solo settore femminile dell'acconciatura, mentre in Italia l'attività di cui alla legge 174/2005 comprende anche il settore maschile.

SENTITI i rappresentanti di categoria CNA-benessere e Confartigianato;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa è stata individuata nella prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento sono indicati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto;

VISTO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 302061 del 10.10.2022 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento è stata accolta subordinatamente al superamento della misura compensativa per le motivazioni sopra riportate;

VERIFICATO che la richiedente non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;



TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite bonifico bancario in data 13 aprile 2021 da Poste Italiane S.p.A. a favore di "Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art. 1" BIC: BITAITRRENT - IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01;

DECRETA

Art. 1

1. Alla Sig.ra Manila DORACI, cittadina albanese, nata a Durazzo (Albania) il 22 febbraio 1983 è riconosciuto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di qualifica professionale quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore ai sensi della legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. volta a colmare la differenza formativa riscontrata.
2. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO

RM/



ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

Prova pratico-attitudinale:

- 1. TAGLIO CLASSICO MASCHILE:** detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
- 2. RASATURA DELLA BARBA:** preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.

Prova orale:

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione territorialmente competente (rispetto all'ufficio comunale SUAP prescelto dal richiedente per lo stabilimento professionale)** presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda.

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.